

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Designato, dott.ssa Rossella Pegorari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.04.2016 nel procedimento di cui al n.r.g. (OMISSIS)/2015 tra

SOCIETA' CORRENTISTA

- ricorrente -

E

BANCA

- resistente -

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c.

PREMESSO IN FATTO

-che, con ricorso depositato in data 01.10.2015, la Società correntista, premesso di intrattenere un rapporto di conto corrente bancario n. (omissis) stipulato il 30.06.2006 ed ancora in essere, conveniva in giudizio la Banca, deducendo che nell'ambito di tale rapporto erano stati applicati interessi usurari, con conseguenziale nullità della relativa clausola ex art. 1815, comma 2 c.c. e diritto alla loro ripetizione, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l'illecita pratica usuraria patita;

-che si costituiva la Banca resistente, eccependo preliminarmente:

- 1) la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza;
- 2) l'inammissibilità della domanda di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
- 3) l'infondatezza della domanda;
- 4) la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;

-che all'udienza del 07.04.2016 il G.D. riservava la decisione;

OSSERVATO IN DIRITTO

-che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico e la sua trattazione e decisione è pienamente compatibile con il rito prescelto;

-che l'art. 702-ter c.p.c. presuppone - per l'utilizzabilità del rito sommario - che le difese svolte dalle parti non richiedano un'istruzione "non sommaria";

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari, 9 aprile 2016

-che la non sommarietà dell'istruzione deve, in verità, valutarsi non tanto con riferimento all'oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti, essendo per il resto un giudizio a cognizione piena il cui provvedimento finale è idoneo, al pari della sentenza, ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.;

-che nel caso di specie, non vi è stata l'estensione del perimetro del procedimento, né dal lato oggettivo (domande riconvenzionali) né dal lato soggettivo (chiamata in causa dei terzi) e che l'istruzione del giudizio riveste natura eminentemente documentale, non essendo peraltro stato chiesto, nei termini di decadenza previsti dall'art.702 bis c.p.c., da alcuna delle parti mezzi di prova costituenti;

-che la CTU è superflua ai fini del decidere oltre che inammissibilmente esplorativa per le ragioni di seguito esposte;

-che la domanda di ripetizione degli interessi asseritamente indebiti in quanto usurari è inammissibile essendo il conto corrente ancora aperto, mentre la mera annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.;

-che se pure la banca resistente ha prodotto agli atti i contratti di apertura di credito in conto corrente, il ricorrente non ha minimamente posto a fondamento dei propri assunti e dunque allegato, l'esistenza di pagamenti e rimesse solutorie fondate sugli stessi, di tal che ogni indagine sugli stessi diviene superflua;

-che, in ogni caso, anche a voler prescindere dai superiori rilievi ed in sede di disamina dell'azione di nullità parziale del contratto di conto corrente per effetto della clausola con cui sarebbero stati pattuiti interessi usurari, deve statuirsi il rigetto;

-che infatti, stante la laconicità e vaghezza delle deduzioni di parte ricorrente, la domanda di nullità è manifestamente infondata;

-che, invero, non sono stati specificatamente dedotti né i pagamenti asseritamente effettuati, né vi è specifica contestazione in ordine alla misura, al tempo ed alle modalità dell'eventuale superamento del tasso soglia degli interessi, il che osta a qualunque positiva disamina di tale doglianza, non potendosi neppure fare riferimento alla perizia di parte allegata, poiché l'onere di allegazione dei fatti deve essere soddisfatto avuto riguardo agli atti difensivi, e non mediante il rinvio alle allegazioni contenute nella perizia di parte;

-che, dal rigetto della domanda di ripetizione e di nullità consegue il rigetto della domanda risarcitoria;

-che, attesa la palese infondatezza della domanda, sussistono nella specie i presupposti per l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nella misura indicata in dispositivo;

-che, da ultimo, occorre rilevare che l'avvocato del ricorrente ha ommesso di indicare nel ricorso introduttivo il proprio codice fiscale, e pertanto, a mente dell'art. 13, comma 3 bis TU spese di giustizia, si impone il pagamento di una somma pari alla metà del contributo unificato dovuto per valore ed effettivamente versato;

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate giusta DM 55/2014 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore della causa in ragione del *petitum* (indeterminabile di bassa complessità);

P.Q.M.

a) RIGETTA le domande;

b) CONDANNA la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.768,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, ove dovuta, e CPA e rimborso forfettario come per legge;

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari, 9 aprile 2016

c) CONDANNA la ricorrente a pagare, in favore delle convenuta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., un importo pari alle spese di lite, ovvero euro 2.768,00;

d) MANDA alla Cancelleria per l'adempimento fiscale previsto comma 3 bis D.P.R. 115/2002, quale conseguenza dell'omessa indicazione da parte dell'avv. (omissis) del proprio codice fiscale.

Si comunichi.

Civitavecchia, 09.04.2016

Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pegorari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS